

**Criteria di deroga al limite previsto di frequenza
ai fini della validità dell'anno scolastico**

a.s. 2011/12

Il Collegio dei Docenti

Visto l'art. 11 DPR 22.06.2009

Visto L'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 prevede:

*“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.*

Vista la Nota MIUR 27 ottobre 2010, Prot. n.7736

Oggetto: Chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 DPR n.122/2009.

In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura.

E' del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

Delibera

**i Criteria di deroga al limite previsto di frequenza
ai fini della validità dell'anno scolastico**

Calcolo della percentuale di assenze - Al fine di verificare la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato da parte di ciascun allievo, si prendono in esame le assenze relative alle singole discipline, procedendo poi alla loro somma che non deve, salvo i casi in deroga previsti, superare un quarto del monte ore annuale.

Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando le ore di lezione settimanali di ogni singolo corso di studio per il numero di settimane (33) previste dall'ordinamento.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Per l'a.s. 2010/2011 il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe e per ogni indirizzo, secondo le seguenti tabelle:

Liceo scientifico: opzione scienze applicate			
classe	ore settimanali	Monte-ore annuale	Max assenze consentite
1°	27	891	222
2°	27	891	222
Liceo scientifico tecnologico			
3°	34	1122	280
4°	34	1122	280
5°	34	1122	280
Liceo scientifico biologico			
3°	32	1056	264
4°	32	1056	264
5°	33	1122	272
Itis			
1°	32	1056	264
2°	32	1056	264
3°	32	1056	264
4°	32	1056	264
5°	32	1056	264

Nel computo del monte ore complessivo si deve tener conto degli allievi che non si avvalgono dell'ora di IRC e abbandonano l'istituto.

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento rivolte agli alunni della scuola media, ecc.)
- la partecipazione ad attività di orientamento universitario (classi V e IV) con certificato di presenza
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi
- l'assenza dalle lezioni curriculari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non deve incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo

Deroghe al limite di frequenza:

- le **assenze per ricovero** ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante
- le **assenze continuative** superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia.
- le **assenze per malattia** giustificate con certificato medico (della struttura pubblica o del medico convenzionato);

le assenze, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica.

- le **assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia**, autocertificate da un genitore e debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con la assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia, ...)
- la partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico nazionale.

Tali **deroghe** sono concesse a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

La **documentazione** relativa alle assenze deve essere fornita al coordinatore della classe o all'ufficio di presidenza, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla "Privacy" applicata nell'istituto.

*Le ore di **partecipazione a interventi di recupero** (corsi, sportelli, approfondimento) in orario extracurricolare sono detratte dal monte ore di assenza della disciplina (si usa in caso di necessità).*

*Nelle discipline ove è prevista la **compresenza** le ore di assenza computate sono quelle che risultano al docente "teorico".*

*Per le **iscrizioni tardive** il computo verrà fatto sulla frequenza del 75% del monte ore calcolato dalla data di inizio frequenza per gli alunni provenienti dall'estero. Per i trasferiti in corso d'anno saranno richieste le ore di assenza alla scuola di provenienza.*

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Alla fine del I periodo e alla valutazione infraquadrimestrale di fine marzo il coordinatore, supportato dalla segreteria didattica, individuerà e segnalerà al CdC gli allievi a rischio esclusione dallo scrutinio finale per l'elevato numero di assenze. Ai genitori e allo studente verrà segnalata, con comunicazione scritta, la situazione a rischio non ammissione alla classe successiva per le assenze.

Il coordinatore di classe, prima della riunione collegiale di scrutinio finale, verificherà, sommando le ore di assenza in ogni singola disciplina, se gli allievi che presentano un rilevante numero di assenze possano aver superato il limite massimo consentito dai criteri, tenuto conto delle deroghe deliberate dal CD, e pertanto non potrebbero essere ammessi allo scrutinio finale. Per gli allievi che non hanno raggiunto la quota prevista di frequenza (75% monte ore complessivo) verrà effettuata una attenta verifica e prese in considerazione eventuali deroghe come deliberate dal CD.